

Città di Lentini

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 21 MAGGIO 1992

CAPO I FINALITÀ

ART. 1

1. CON IL PRESENTE REGOLAMENTO IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DEI SUOI POTERI DI AUTONOMIA, DETERMINA I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991 N. 10.

ART. 2

1. L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ STABILITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO COSTITUISCE CONDIZIONE NECESSARIA PER LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI CON I QUALI VENGONO DISPOSTE LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE.

2. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ SUDETTE DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI, CON ESPLICITO RICHIAMO DELLE NORME CHE AGLI STESSI SI RIFERISCONO.

ART. 3

1. GLI ATTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER LA DURATA PREVISTA DALLA LEGGE.

2. DI TALI ATTI OGNI CITTADINO PUÒ PRENDERNE VISIONE, IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE, POTENDO USUFRUIRE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN RETE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DEGLI STESSI.

ART. 4

1. IL RILASCIO DI COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 4 PUÒ ESSERE RICHIESTO DA OGNI CITTADINO DEL COMUNE E DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ED ISTITUZIONI CHE NELLO STESSO HANNO SEDE.

2. ESSO AVERRA' PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 5

1. ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO, I SOGGETTI INTERESSATI DEBONO PRESENTARE AL COMUNE RICHIESTA DI CONCESSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ANNUALI RELATIVE AI SETTORI INDICATI AL SUCCESSIVO ART. 10.

2. LE ISTANZE DI CUI AL COMMA 1° SARANNO ESAMINATE DAGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI PER MATERIA, I QUALI DOVRANNO PRELIMINARMENTE VERIFICARE L'INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TEMPO E DI QUELLE MANCANTI DI UNO O PIÙ ALLEGATI RITENUTI ESSENZIALI.

3. L'UFFICIO COMPETENTE VERIFICA IL POSSESSO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI E LA CONFORMITÀ DEL CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHÉ LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA.

4. EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI DEBONO ESSERE PRODOTTI DAI SOGGETTI INTERESSATI - A PENA DI ESCLUSIONE - ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE.

5. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, QUANDO DEVE ACQUISIRE CONCERTI, INTESI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, O QUANDO RITIENE OPPORTUNO EFFETTUARE UN

ESAME CONTESTUALE DI UNA PLURALITÀ DI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI, RICHIEDE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/91.

6. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE È OBBLIGATA A CONVOCARLA ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA.

7. L'ELENCO DELLE RICHIESTE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, CON LE DETERMINAZIONE CONSEGUENTI ALLA FASE ISTRUTTORIA, VENGONO TRASMESSE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, AL QUALE - ENTRO I LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO - PROCEDE AD UN PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI FRA LE VARIE RICHIESTE E PER OGNI SETTORE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 10, STABILENDO ALTRESÌ UN GRADUATORIA DI PRIORITÀ ED UNA PERCENTUALE DI CALCOLO IN MODO DA PREDETERMINARE LA MISURA DEL CONTRIBUTO DA EROGARE AD OGNI ENTE, ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ, GRUPPO O RICHIEDENTE, IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI.

ART. 6

1. LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE DEFINISCE ENTRO 15 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE DELEGATO L'ELENCO DEGLI ENTI AMMESSI ED ESCLUSI E IL PIANO DI RIPARTO DI CUI AL PRECEDENTE ART.6.

2. L'ELENCO E IL PIANO DI RIPARTO SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 8 GIORNI CONSECUTIVI, DANDONE INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI O MANIFESTI E IL SITO UFFICIALE DEL COMUNE.

3. I RICHIEDENTI, SIA QUELLI AMMESSI SIA QUELLI ESCLUSI, DEVONO ESSERE INFORMATI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE.

ART. 7

1. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE I SOGGETTI RICHIEDENTI E, PIUÙ IN GENERALE, CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE, PUÒ AVANZARE MOTIVATO RICORSO ALLA GIUNTA MUNICIPALE, NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI AL TERMINE DI PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ALL'ALBO PRETORIO.

2. LA GIUNTA MUNICIPALE APPROVA CON PROPRI ATTI DELIBERATIVI LA PROPOSTA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E SI PRONUNCIA SUI RICORSI PREVENUTI,

3. LA DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DIFFORME DALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE DEVE ESSERE MOTIVATA.

ART. 8

1. L'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI O DI ALTRI BENEFICI DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEI REQUISITI POSSEDUTI E L'INDIVIDUAZIONE DELLA FINALITÀ ALLE QUALI L'INTERVENTO RICHIESTO È DESTINATO.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

ART. 9

1. I SETTORI PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ EFFETTUARE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI, NEI LIMITI DELLE RISORSE DI CUI DISPONE, SONO DI NORMA I SEGUENTI:

- a. ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO;
- b. ATTIVITÀ PER LA TUTELA DEI BENI E VALORI MONUMENTALI. ARCHEOLOGICI, STORICI E TRADIZIONALI;
- c. ATTIVITÀ CULTURALI E DI INFORMAZIONE;
- d. INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE;
- e. ATTIVITÀ LEGATE ALLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI;
- f. COMMEMORAZIONI, CELEBRAZIONI E FESTE RELIGIOSE E CIVILI.

2. PER CIASCUNO SETTORE D'INTERVENTO SONO INDIVIDUATE LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE CHE GENERALMENTE LO

CARATTERIZZANO, CON CIÒ NON ESCLUDENDOSI QUELLE CHE PER LE LORO FINALITÀ SONO AD ESSO RICONDUCEBILI.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 10

1. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE PUÒ ESSERE DISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI:

- a. PERSONE FISICHE;
- b. PERSONE GIURIDICHE;
- c. ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ, ENTI, GRUPPI, COMITATI NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA E FINALITÀ DI LUCRO.

2. PER ESSERE AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I SOGGETTI RICHIEDENTI DEBONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- OPERARE ED AVERE, SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI LENTINI;
- OPERARE SENZA SCOPO DI LUCRO;
- NON AVERE FINALITÀ DI PROPAGANDA POLITICA O PARTITICA.

3. IN CASI PARTICOLARI, ADEGUATAMENTE MOTIVATI, L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PUÒ ESSERE DISPOSTA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE CHE HANNO FINALITÀ DI AIUTO E SOLIDARIETÀ VERSO ALTRE COMUNITÀ ITALIANE O STRANIERE COLPITE DA CALAMITÀ OD ALTRI EVENTI ECCEZIONALI OPPURE PER CONCORRERE AD INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE RISPETTO ALLA QUALI LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ASSUME RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DEI VALORI SOCIALI, MORALI, CULTURALI, ECONOMICI CHE SONO PRESENTI NELLA COMUNITÀ ALLA QUALE L'ENTE È PREPOSTO.

CAPO V

ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO

ART. 11

1. GLI INTERVENTI DEL COMUNE PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA ATTIVITÀ SPORTIVE SONO FINALIZZATE ALLA PRATICA DELLO SPORT E PER LA FORMAZIONE EDUCATIVA E SPORTIVA DEI GIOVANI.

2. IL COMUNE INTERVIENE, INOLTRE, A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ALTRI ORGANISMI AVENTI NATURA ASSOCIATIVA CHE CURANO LA PRATICA, DA PARTE DI PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE, DI ATTIVITÀ SPORTIVE E DI ATTIVITÀ FISICO-MOTORIE E DEL TEMPO LIBERO, SENZA FINI DI LUCRO.

3. AGLI EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO AMMESSE A CONTRIBUTO LE SEGUENTI INIZIATIVE:

- a. PROPAGANDA E DIFFUSIONE DELLO SPORT MEDIANTE PUBBLICAZIONI, MEZZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVI, CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI;
- b. ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA E NON AGONISTICA ANNUALE SVOLTA DALLE SOCIETÀ E ORGANIZZAZIONE SPORTIVE;
- c. SPORT SOCIALE E ADDESTRAMENTO FISICO DEI DIVERSAMENTE ABILI;
- d. MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE ANCHE A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE CHE SI SVOLGONO NEL TERRITORIO COMUNALE O AL DI FUORI DI ESSO;

ART. 12

1. LE SOCIETÀ SPORTIVE REGOLARMENTE AFFILIATE ALLA VARIE FEDERAZIONI SPORTIVE O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, PURCHÉ ABBIANO SEDE NEL COMUNE, CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI O TORNEI A LIVELLO

PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE, REGIONALE O INTERREGIONALE CHE RICHIEDONO ANNUALMENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO QUALE CONCORSO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA LORO ATTIVITÀ ORDINARIA ANNUALE O PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI O COMPETIZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATI SONO OBBLIGATI A TRASMETTERE AL COMUNE, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, UNA RELAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ANNO SUCCESSIVO CORREDATA DA PREVENTIVO ECONOMICO E DALLE MODALITÀ E TERMINI RICHIESTI PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO.

2. ENTRO IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO LE SOCIETÀ SPORTIVE SONO ALTRESÌ TENUTE A PRESENTARE, ASSIEME ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO, IL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO PRECEDENTE, INOLTRE, DOVRANNO PRESENTARE ELENCO TESSERATI PER OGNI CAMPIONATO FEDERALE AL QUALE PARTECIPANO, COMPLETO DI DATI ANAGRAFICI, INDIRIZZO E NUMERO DI TESSERA FEDERALE, NONCHÉ L'AFFILIAZIONE E L'ISCRIZIONE PER OGNI FEDERAZIONE DI APPARTENENZA ED ATTIVITÀ GIOVANILE SVOLTA PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ALLA DOMANDA, NEI TEMPI E MODI SU INDICATI, SI DOVRÀ ALLEGARE, ADEGUATA CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTA DAL C.O.N.I. COMPLETE RELAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE PREVENTIVE CONSUNTIVE DEL LAVORO SVOLTO, CON L'ESATTA E PRECISA INDICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DA DOVE SI DOVRÀ EVINCERE IN MODO INEQUIVOCABILE SE GLI UTENTI PAGANO O NO ALCUNA SOMMA E SE SÌ, A QUALE TITOLO.

CAPO VI

ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE E SOCIALI

ART. 13

1. PER GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E QUANTI ALTRI OPERANO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI INDICATI NELL'ART. 10, CHE RICHIEDONO LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO QUALE CONCORSO PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI DI INTERESSE DIRETTO COMUNQUE PERTINENTI ALLA COMUNITÀ LOCALE, L'ISTANZA DI CONCESSIONE DA PRESENTARE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO, DIRETTA AL SINDACO DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

a. PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA CON LA PRECISAZIONE DELL'EPOCA E DEL LUOGO IN CUI SARÀ EFFETTUATA;

b. PREVENTIVO FINANZIARIO NEL QUALE RISULTINO ANALITICAMENTE LE SPESE CHE IL RICHIEDENTE PREVEDE DI SOSTENERE E PER LE QUALI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO, LE EVENTUALI ENTRATE COMPRESI I CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI;

2. NEL CASO DI CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI, IL CONTRIBUTO COMUNALE SARÀ COMMISURATO SOLTANTO SULLA DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE SOSTENUTE. A TALE SCOPO IL RICHIEDENTE DOVRÀ ALLEGARE DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE CON FIRMA AUTENTICATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DA CUI RISULTI CHE L'ASSOCIAZIONE O L'ENTE HA AVUTO (O NON HA AVUTO) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI CON L'INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI IMPORTI.

3. IL CONTRIBUTO CHE POTRÀ ESSERE CONCESSO NON DEVE SUPERARE DI NORMA, L'80% DEL COSTO EFFETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE.

4. NON SARANNO AMMESSE A RENDICONTO LE SPESE SOSTENUTE PER INTRATTENIMENTI, PRANZI, CENE ECC.

5. HANNO TITOLO DI PREFERENZA GLI ENTI ED ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E GRUPPI CHE DIMOSTRINO DI AVERE SVOLTO REGOLARE ATTIVITÀ NEGLI ULTIMI DUE ANNI

ART. 14

1. LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRÀ SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

2. NELL'ATTO DELIBERATIVO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEVE ESSERE SPECIFICATO L'OBBLIGO DEL RENDICONTO.

3. A TAL FINE, EFFETTUATA LA MANIFESTAZIONE, IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DEVE PRESENTARE DETTAGLIATO RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CORREDATO DA FATTURE O ALTRI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

DELLE SPESE IN REGOLA DAL PUNTO DI VISTA FISCALE.

4. L'UFFICIO O IL SETTORE CHE HA ISTRUITO LA PRATICA DI CONTRIBUTO È TENUTO AD ESAMINARE IL RENDICONTO PRESENTATO E AD ATTESTARE CHE LA SPESA SOSTENUTA CORRISPONDE ALLE FINALITÀ PER CUI IL CONTRIBUTO È STATO CONCESSO.

5. L'UFFICIO RAGIONERIA ESAMINERÀ ED ATTESTERÀ LA REGOLARITÀ DEL RENDICONTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SOTTO IL PROFILO FISCALE E CONTABILE.

6. IL RENDICONTO CON LE ATTESTAZIONI DI CUI SOPRA CON LA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SARÀ TRASMESSO DALL'UFFICIO O SETTORE COMPETENTE ALLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE.

7. DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SI PROCEDERÀ ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

8. IN CASO DI URGENZA O PER ALTRI MOTIVI OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI LA DELIBERAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUÒ PREVEDERE LA EROGAZIONE IMMEDIATA DI UN ACCONTO NON SUPERIORE AL 50% DELLA SOMMA CONCESSA.

9. IL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE ANCHE CONCESSO DIRETTAMENTE A MANIFESTAZIONE AVVENUTA, SEMPRECHÈ LA RICHIESTA SIA STATA PRESENTATA ANTECEDENTEMENTE ALLA MANIFESTAZIONE. IN TAL CASO LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE INTEGRATA DAL CONSUNTIVO DI SPESA.

ART. 15

1. GLI INTERVENTI DEL COMUNE PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 10 SONO PRINCIPALMENTE FINALIZZATE:

- AL CONCORSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE E SIMILI MANIFESTAZIONI, SIA CHE SI TENGANO SUL TERRITORIO COMUNALE, SIA AL DI FUORI DI ESSO, QUANDO ALLOGANO UNA SIGNIFICATIVA PARTECIPAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESERCITE NEL COMUNE;

- AL CONCORSO PER L'EFFETTUAZIONE DI INIZIATIVE COLLETTIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI, QUANDO L'ADESIONE ALLA STESSE SIA APERTA A TUTTE LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE;

- AL CONCORSO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE QUALIFICANTI PER L'IMMAGINE DELLE COMUNITÀ E DEL SUO PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO, STORICO E DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE SVOLGANO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL COMUNE;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO E SOSTENGONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEATRALI E MUSICALI;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE, DELLE BELLEZZE NATURALI E MONUMENTALI, DELLE TRADIZIONI STORICHE, CULTURALI E SOCIALI CHE COSTITUISCONO PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE SENZA SCOPO DI LUCRO PROMUOVONO SCAMBI DI CONOSCENZE EDUCATIVE E CULTURALI FRA I GIOVANI DEL COMUNE E QUELLI DI ALTRE COMUNITÀ NAZIONALI O STRANIERE;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO NEL TERRITORIO COMUNALE CONVEGNI, MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE AVENTI FINALITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, SOCIALI CHE COSTITUISCONO RILEVANTE INTERESSE PER LA COMUNITÀ;

- A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE;

- A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE, CIVILE, RELIGIOSO;

- A FAVORE DELLE EFFETTUAZIONE DI FESTE RELIGIOSE O CIVILI CHE HANNO PARTICOLARE VALORE PER LA COMUNITÀ AMMINISTRATA.

2. LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI VIENE EFFETTUATA TENUTO CONTO DELLA EFFETTIVA RILEVANZA EDUCATIVA, CULTURALE, ARTISTICA, SOCIALI SIA DELL'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA CHE DI QUELLA PROGRAMMATA E DEL'INTERESSE CHE ESSA RIVESTE PER LA COMUNITÀ LOCALE.

3. PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SI APPLICANO GLI ARTT. 14 E 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 16

1. PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NON COMPRESSE FRA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE HANNO CARATTERE STRAORDINARIO E NON RICORRENTE, O PER QUELLE PER LE QUALI NON È POSSIBILE PREDETERMINARE ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, LA GIUNTA MUNICIPALE PUÒ DECIDERE, SU RICHIESTA MOTIVATA DEGLI INTERESSATI, L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, POSSIBILMENTE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE COMPETENTE.

ART. 17

1. IL CONCORSO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ COMPRENDERE ANCHE LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI, SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ COMUNALE.

ART. 18

1. PER IL CORRENTE ANNO LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE ESAMINERÀ LE RICHIESTE E FORMULERÀ IL PIANO DI RIPARTO ENTRO 60 GIORNI DALLA APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 19

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ ESSERE MODIFICATO O AMPLIATO IN QUALSIASI TEMPO OVE NE FOSSERO RAVVISATE LA NECESSITÀ E L'UTILITÀ.

2. ESSO ENTRERÀ IN VIGORE DOPO IL RISCONTRO TUTORIO DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE.